

# RIMINI RIFORMISTA



## - Statuto Del Movimento -

Redatto ai sensi dell'art. 148 comma 8 TUIR n. 917/86

“Scrittura Privata Registrata”

### Titolo I

#### DENOMINAZIONE, SCOPO, SIMBOLO, SEDE E DURATA

##### Art. 1 - Denominazione e Scopo

E' costituito il Movimento Politico denominato “Rimini Riformista”, come associazione politica non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e ss. del Codice Civile e art. 148 comma 3 TUIR n. 917/86 vigente. Il Movimento, che origina dagli omonimi Gruppo Consiliare e Lista Elettorale del 2005/2006, è senza fine di lucro, autonomo da qualsiasi altro partito o movimento politico, aperto a tutti coloro che ne condividono le finalità. Scopo del Movimento è quello di contribuire ad elevare lo spessore etico ed ideale dell'impegno politico, nel solco delle tradizioni riformiste e liberali. Un impegno che parta dai bisogni e dai meriti del cittadino, che gli restituisca centralità ed opportunità, che ne promuova la partecipazione alla vita politica ed amministrativa, nella città di Rimini e nella sua provincia. Obiettivi perseguiti anche attraverso l'elaborazione e la presentazione di proposte concrete che toccano la vita e gli interessi della nostra comunità, raccordandosi e confrontandosi con tutte quelle realtà culturali, sociali, economiche e politiche che avvertono la necessità del cambiamento. Per questo, s'intende far crescere e rappresentare la consapevolezza di una realtà territoriale più ampia dei confini civici, rafforzando la sua identità e dinamicità, aprendosi a confronti ed alleanze con tutti quei movimenti e quelle forze politiche che, su scala romagnola, ne condividono gli obiettivi.

##### Art. 2 - Il Simbolo

Il simbolo del Movimento politico Rimini Riformista, lo stesso dell'omonimo Gruppo Consiliare e della lista, disegnato dall'artista riminese Claudio Babbi è costituito, come sopra raffigurato, da una lettera “R” tridimensionale, che occupa la gran parte del simbolo stesso, la cui sagoma è disegnata con linee di colore nero e riempita con i colori della Città di Rimini, rosso sulla faccia rivolta verso l'osservatore e bianco sulle facce che danno senso prospettico. Sullo sfondo, dall'alto al basso, è raffigurato il cielo azzurro che sfuma d'intensità verso il mare, di colore blu superiormente e azzurro intenso in basso (ove lo stesso tocca la terra) che interseca parzialmente la parte inferiore della “R”. La terra viene rappresentata come un prato verde con inserito il disegno del Ponte di Tiberio in varie gradazioni di grigio con riflessi azzurro intenso alla base degli archi. Il tutto è racchiuso in un cerchio tracciato in nero all'interno del quale, vicino al perimetro, in alto a destra, compare la scritta Rimini Riformista in colore rosso che



segue la curvatura della circonferenza del cerchio stesso.

#### **Art. 3 - Sede**

Il Movimento politico Rimini Riformista ha sede in Rimini (RN), Via Giordano Bruno n° 33 nei locali di proprietà della Cooperativa Querzoli. La Sede può essere liberamente trasferita, senza particolari formalità, fatta salva la comunicazione agli Associati con le modalità della convocazione dell'Assemblea. Possono inoltre essere istituite sedi su tutto il territorio della provincia di Rimini, sul territorio nazionale o dovunque se ne ravvisi la necessità o si verifichi il sorgere di aggregazioni spontanee che facciano riferimento al Movimento.

#### **Art. 4 - Durata**

Il Movimento politico Rimini Riformista è costituito a tempo illimitato.

---

## **Titolo II**

### **ORGANIZZAZIONE DEL MOVIMENTO**

---

#### **Art. 5 - Organi del Movimento**

Sono organi del Movimento: l'Assemblea degli Associati; il Presidente del Movimento, il Tesoriere, le Commissioni di Lavoro. Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito. L'esercizio delle cariche associative e di ogni altro incarico interno al Movimento non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro.

#### **Art. 6 - l'Assemblea degli Associati**

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano del Movimento. L'Assemblea degli Associati elegge il Presidente ed il Tesoriere con cadenza annuale. Approva il Rendiconto Economico e Finanziario entro il mese di aprile di ogni anno. Oltre ai casi di sua competenza sopra indicati, l'Assemblea delibera a livello vincolante sugli argomenti di natura d'indirizzo politico posti alla sua attenzione dal Presidente.



### **Art. 7 - Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente tutte le volte che lo stesso lo ritenga opportuno. Il Presidente ha comunque l'obbligo di convocare almeno due Assemblee all'anno, oltre a quelle, qualora non coincidenti con quelle obbligatorie, per l'approvazione del Rendiconto annuale e per il rinnovo delle cariche (Presidente, Tesoriere e Coordinatori delle Commissioni). La convocazione, contenente l'ordine del giorno, ora e luogo della riunione, deve essere comunicata almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea, con qualsiasi mezzo idoneo, ivi comprese l'affissione in bacheca e la pubblicazione sul sito internet del Movimento. L'Assemblea degli Associati è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli Associati, mentre in seconda convocazione non è previsto un numero minimo di partecipanti per la sua validità. Le delibere vengono approvate con la maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione; non sono ammesse deleghe. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere l'intervallo di non meno di ventiquattro ore. L'Assemblea degli Associati si riunisce tutte le volte che il Presidente lo reputi opportuno ovvero quando almeno il 25% (venticinqueper cento) degli iscritti con diritto di voto, ne faccia richiesta indicando gli argomenti da discutere. L'Assemblea degli Associati è legittimamente auto-convocata su richiesta di tanti Associati che rappresentino almeno un terzo degli Associati, fermo restando l'obbligatorietà di comunicazione a tutti gli Associati con le stesse formalità dell'Assemblea. L'Assemblea auto-convocata delibera, con le stesse maggioranze, su tutti gli argomenti di sua competenza nonché su proposte di indirizzo politico vincolante per il Presidente. Con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei presenti, in caso di auto-convocazione, può deliberare la revoca delle cariche e procedere alla nuova nomina. In ogni caso non sono ammesse deleghe.

### **Art. 8 - Il Tesoriere**

Il Tesoriere viene eletto dall'Assemblea degli Associati in concomitanza con l'elezione del Presidente e resta in carica per lo stesso periodo. Il Tesoriere è incompatibile con incarichi politici elettivi di ogni ordine e grado e non svolge alcuna funzione di natura politica all'interno o all'esterno del Movimento. Il Tesoriere tiene la contabilità del Movimento e propone la bozza di Rendiconto Economico e Finanziario annuale - chiuso al 31 dicembre di ogni anno - da sottoporre alla verifica dell'Assemblea entro la fine del successivo mese di marzo e per l'approvazione entro il mese di aprile. Riscuote le quote associative e le elargizioni liberali. Al Tesoriere spetta la firma di tutte le operazioni presso istituti di credito per effettuare i pagamenti delle spese ed i versamenti delle entrate. Il Tesoriere agisce su apposita delega dell'Assemblea. Rilascia quietanza per le somme ricevute.

### **Art. 9 - Presidente e Legale Rappresentanza**

Il Presidente rappresenta legalmente il Movimento a tutti gli effetti di Legge. Viene eletto dall'Assemblea e ne rappresenta la volontà politica. I Coordinatori Responsabili delle Commissioni di Studio sono i suoi più diretti collaboratori. Programma incontri periodici con gli stessi almeno una volta al mese. Delega al Tesoriere tutti gli adempimenti amministrativi e burocratici. Designa altresì il portavoce del Movimento.

### **Art. 10 - Commissioni di Studio e Coordinatori**

Le Commissioni di Studio contribuiscono a definire la linea programmatica da sottoporre al dibattito dell'Assemblea. L'Assemblea elegge i Coordinatori delle diverse Commissioni di Studio. I Coordinatori collaborano direttamente con il Presidente per l'attuazione delle linee politico-programmatiche. E' data facoltà ai Coordinatori di avvalersi della collaborazione di soggetti esterni al Movimento, previa approvazione del Presidente, che può in qualsiasi momento decidere l'interruzione di detta collaborazione. Naturalmente tutti gli iscritti possono partecipare a qualsiasi riunione di tutte le commissioni.



---

### TITOLO III ASSOCIATI

---

#### **Art. 11 - Associati e loro Ammissione**

Possono associarsi a Rimini Riformista sia persone fisiche che Circoli, Clubs, Associazioni e simili che ne condividano le linee politiche e programmatiche. Gli Associati godono di totale autonomia e l'essere membro del Movimento non comporta alcuna limitazione, salvo quelle liberamente assunte con l'accettazione del presente Statuto. E' ammessa l'adesione al Movimento, ma non il diritto di voto e l'assunzione di cariche, a coloro che non sono maggiorenni ma hanno compiuto il quattordicesimo anno d'età, purché ottengano il consenso di chi esercita la patria potestà e siano di buona condotta morale e civile.

#### **Art. 12 - Recesso, decadenza ed esclusione Associati.**

Ogni Associato può recedere dal Movimento con comunicazione al Presidente. L'Assemblea delibera l'esclusione dell'Associato nei seguenti casi: morosità sul pagamento della quota, decorsi trenta giorni dal secondo invito; l'essersi posto in condizione di contrasto con gli scopi statutari.

---

### TITOLO IV PATRIMONIO E BILANCIO

---

#### **Art. 13 - Fondo Associativo, Quota Annuale ed Entrate del Movimento**

Il patrimonio del Movimento è rappresentato dal "Fondo Associativo", costituito dalle quote degli Associati versate in sede di costituzione dai Fondatori e da tutti i nuovi Associati ammessi dopo la costituzione. Il "Fondo Associativo" è inoltre costituito da contributi a fondo perduto, donazioni ed elargizioni liberali in denaro, beni mobili ed immobili elargiti dagli Associati e dai non Associati. Le entrate del Movimento sono costituite dalle quote associative annuali stabilite dall'Assemblea e versate da ciascun Associato. Le entrate del Movimento sono inoltre costituite da qualsiasi attività svolta nei confronti degli Associati e dei non Associati atta a garantire il perseguimento dello scopo del Movimento, anche nel rispetto di quanto previsto dall'art. 148 e art. 149 del TUIR n. 917/86 vigente. In ogni caso la quota associativa costituente il "Fondo Associativo" e la "Quota Annuale" versata non viene restituita. Ai sensi dell'art. 148 comma 8 lett. f) TUIR n. 917/86 la quota associativa e la qualifica di Associato è intrasmissibile per qualsivoglia titolo o causa e non è rivalutata.

#### **Art. 14 - Bilancio Annuale**

Il Bilancio d'Esercizio Annuale e/o Rendiconto Economico e Finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'Assemblea approva il Bilancio d'Esercizio Annuale e/o Rendiconto Economico entro il mese di aprile di ogni anno. Ai sensi dell'art. 148 comma 8 lett. a) TUIR n. 917/86 è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Movimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

---

### TITOLO V MODIFICA DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

---

#### **Art. 15 - Modifica dello Statuto**



La modifica dello Statuto del Movimento può essere deliberata dall'Assemblea. Il voto è valido a maggioranza semplice dei partecipanti. Non sono ammesse deleghe.

**Art. 16 - Scioglimento del Movimento e devoluzione del patrimonio**

Lo scioglimento del Movimento può essere deliberato dall'Assemblea che veda presente la maggioranza degli Associati, per impossibilità a conseguire gli scopi sociali o per averli già realizzati. Il voto è valido a maggioranza semplice. Non sono ammesse deleghe. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina un liquidatore per la devoluzione del patrimonio. Ai sensi dell'art. 148 comma 8 lett. b) TUIR n. 917/86 in caso di scioglimento è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

---

**Titolo VI**  
**RINVIO**

---

**Art. 17 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile nonché alle norme speciali in materia.